



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 31/07/2003

ENIPOWER TRASMISSIONE SAN DONATO MILANESE
Decreto Ministero Ambiente 24 giugno 2003, n. 327

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIREZIONE PER LA DIFESA
DEL TERRITORIO

Prot. n° DT/DEC/2003/00327

VISTA l'istanza 18.9.2001 con la quale la società EniPower Trasmissione S.p.A. ha chiesto a questo Ministero, ai sensi degli artt. 111 e seguenti del T.U. 11.12.1933 n.1775 e successive modificazioni e dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni, l'autorizzazione avente efficacia di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza, nonché di inamovibilità, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 342/1965 e ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 79/99, a costruire ed esercire le seguenti opere:

- elettrodotto a 380 kV in doppia tema trinata, tratto aereo in cavo, dalla Stazione Elettrica annessa alla Centrale EniPower di Brindisi alla Stazione Elettrica a 380 kV TERNA di Pignicelle;
- Stazione Elettrica di collegamento cavo-aereo di Brindisi.

L'elettrodotto in argomento, della lunghezza complessiva di 7 km circa, si sviluppa completamente nel Comune di Brindisi e sarà realizzato in due tratte: tratto aereo e in cavo, rispettivamente di una lunghezza di 10,6 km e 1,1 km circa e sarà costituito, per il tratto aereo da una palificazione a doppia terna, utilizzando nell'area sottoposta a servitù militare sostegni del tipo a doppio portale e nel restante tratto sostegni di tipo tronco-piramidale, mentre il tratto in cavo sarà costituito da due terne di cavi unipolari a 380 kV del tipo con isolamento in carta e circolazione di olio isolante.

L'elettrodotto in questione ha una frequenza nominale di 50 Hz, una tensione nominale di 380 kV, un potenza nominale per tema di 660 MVA e una intensità di corrente nominale di 1000 A.

Per quanto riguarda la Stazione Elettrica, ubicata in località Palmarini (comune di Brindisi), le principali opere previste sono l'installazione di un sostegno di amarro a doppia tema della linea aerea, con le relative calate che si collegano ai terminali del cavo in olio fluido.

VISTO il decreto direttoriale, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del territorio, n. DT/2003/DEC/001 17 del 24 marzo 2003 con il quale la società EniPower Trasmissione s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire le predette opere;

CONSIDERATO che, con il suddetto decreto n. DT/2003/DEC/00 117 del 24 marzo 2003, questa Direzione ha ritenuto di non potersi esprimere in merito alla richiesta di inamovibilità delle opere

avanzata dalla EniPower Trasmissione S.p.A., in quanto risultava necessario definire il corretto ambito di applicazione seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, e che, al riguardo, si sarebbe provveduto con successivo decreto, previa richiesta di parere all'Ufficio legislativo di questo Ministero;

VISTA la nota della Direzione generale della difesa dei territorio - Ufficio territorio n. DT/2003/02098 del 7 marzo 2003, con la quale è stato richiesto un parere all'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio circa l'applicabilità dell'articolo 9, comma 10, del D.P.R. n. 342/65, anche ad elettrodotti con tensione uguale o superiore a 220.000 volts, facenti parte della rete di trasmissione nazionale, la cui autorizzazione sia stata richiesta da soggetti non discendenti dalla ristrutturazione societaria dell'ex Enel s.p.a. imposta dal decreto legislativo n. 79/99 e se la medesima disposizione venisse in considerazione anche per quei tratti di elettrodotto aventi la predetta tensione, ma non facenti parte tuttavia della rete di trasmissione nazionale;

VISTA la nota n. UL/2003/2834 del 9 aprile 2003 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dopo aver richiamato i principi fondamentali e le finalità cui si ispira il decreto legislativo n. 79/99, esprime il parere secondo il quale "Dall'esame dell'articolo 9, comma 10, del D.P.R. n. 342/65 si evince che il vincolo dell'inamovibilità è collegato a due presupposti:

- a) soggettivo elettrodotti costruiti dall'Enel;
- b) oggettivo elettrodotti con tensione uguale o superiore a 220.000 volts.

Orbene, alla luce delle ricordate finalità della riforma del mercato elettrico e della posizione non più monopolista assunta dall'Enel che peraltro, non ha abrogato l'articolo 9, comma 10, del D. P. R. 342/65 ne consegue che:

- 1) il vincolo dell'inamovibilità possa trovare ancora applicazione nei confronti di elettrodotti con tensione superiore o uguale a 220.000 volts appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, la cui autorizzazione sia richiesta da soggetti pubblici o privati non derivanti dalle trasformazioni societarie imposte all'ex Enel s.p.a dal predetto decreto legislativo n. 79/99;
- 2) appare legittimo applicare l'articolo 9, comma 10, del D.P.R. n. 342/65 agli elettrodotti aventi la stessa tensione ma non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.

D'altra parte una diversa interpretazione porterebbe mantenimento di posizioni dominanti da parte dell'Enel, o società alla stessa subentrata, non più giustificabili con il principio della libera concorrenza introdotto anche nel mercato interno dell'energia elettrica."

RITENUTO di condividere le conclusioni cui è pervenuto legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio nel suddetto parere;

RITENUTO pertanto che si possa emanare il presente provvedimento integrativo del decreto direttoriale n. DT/2003/DEC/001 17 del 24 marzo 2003 al fine di assentire alla richiesta di inamovibilità delle opere con esso autorizzate e di cui alla citata istanza EniPower Trasmissione s.p.a. in data 18.9.2001

CONSIDERATO inoltre che le opere autorizzate con il citato decreto direttoriale n. DT/2003/DEC/001 17 del 24 marzo 2003 sono connesse alla Centrale EniPower di Brindisi che effettua la produzione combinata di energia elettrica e calore;

- che, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9.1.1991, n. 10, l'utilizzazione di tale energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti;
- che le opere autorizzate con il decreto direttoriale DT/2003/DEC/00117 del 24 marzo 2003 connettono

la Centrale Termoelettrica cogenerativa di Brindisi alla rete di trasmissione nazionale;
- che, pertanto, per esse trova applicazione l'articolo 2, comma 6 del D.M. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la Convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle suesposte premesse, procedere alla modifica e all'integrazione del decreto direttoriale n. DT/2003/DEC/00117 del 24 marzo 2003 secondo quanto di seguito indicato;

DECRETA:

Art. 1

Il presente decreto modifica ed integra il decreto direttoriale n. DT/2003/DEC/00117 del 24 marzo 2003, di cui costituisce parte fondamentale, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

Art. 2

A pagina sei del decreto direttoriale n. DT/2003/DEC/00117 del 24 marzo 2003 dopo il "visto": "VISTO il decreto legislativo 16.03.1999, n. 79, sul riassetto del settore elettrico;" inserire i seguenti "visto" e il seguente "considerato":

VISTA la legge 9.1.1991, n. 10;

VISTO il D.M. Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato del 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;

CONSIDERATO che la Centrale EniPower di Brindisi effettua la produzione combinata di energia elettrica e calore;

- che, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9.1.1991, n. 10, l'utilizzazione di tale energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti;

- che le opere oggetto del presente decreto connettono la Centrale Termoelettrica cogenerativa di Brindisi alla rete di trasmissione nazionale;

- che, pertanto, per esse trova applicazione l'articolo 2, comma 6 del D.M. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la Convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;

- che, per tali motivi, l'autorizzazione oggetto del presente decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ad indifferibilità.

Art. 3

L'articolo 2 del decreto direttoriale n. DT/2003/DEC/00117 del 24 marzo 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9.1.1991, n. 10, e ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6 del D.M. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la Convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del

decreto legislativo n. 79/99, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Le opere autorizzate con il presente decreto sono inamovibili a norma dell'articolo 9, comma 10, del D.P.R. n. 342/65.

Art. 4

Copia del presente decreto è trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo per la Provincia di Brindisi e al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia che ne curano l'esecuzione secondo le rispettive competenze, stabilite dalle normative vigenti in materia.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, a norma della legge 61/12/1971, n. 1034, e del DPR 24/11/1971, n. 1199, è ammesso alternativamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini inderogabili rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Roma, 24 giugno 2003

Il Direttore Generale
Ing. Bruno Agricola
